

Allegato "C", all'atto n. 23.000 della Raccolta

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "**COMITATO FESTEGGIAMENTI MONTALE ETS**".

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Montale (PT) alla Piazza Matteotti n. 18.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali comunque denominate.

Articolo 3) Scopo e oggetto

3.1. L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e precisamente:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche al fine dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lo svolgimento di attività di beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. A tal fine l'Associazione potrà:

- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali di ogni tipo, feste, spettacoli di piazza, attività ricreative in genere, rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche e librerie, manifestazioni culinarie e sportive, anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- promuovere ogni altro tipo di manifestazioni, come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguano scopi simili;
- svolgere qualunque altra attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi sociali di interesse generale;
- organizzare seminari di studio, anche istituendo borse;
- svolgere qualunque altra attività purchè esclusivamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con Enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene che possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

3.3. L'Associazione, può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di cui al primo comma, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Articolo 4) Durata ed esercizio sociale

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Titolo II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. la qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. Il numero degli associati è illimitato.

8.2. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una causa di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

9.2. Tutti gli associati hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

9.3. Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il pagamento effettuato.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al rigetto della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nei termini stabiliti dall'art. 23 CTS, comma 3. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda di ammissione non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si

intende accettata.

10.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In ogni caso di rigetto della domanda di ammissione, il soggetto che l'ha presentata, può proporre ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7. Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso ed esclusione dell'Associato

11.1. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per morte, recesso o esclusione.

11.2. Gli associati possono recedere dall'Associazione, inviando per iscritto una comunicazione del proprio recesso entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

11.3. Possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa, nonché quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione e quelli che per due anni consecutivi non partecipino alla vita dell'associazione.

L'esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

Avverso l'esclusione l'associato potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, che si pronunzierà senza formalità di procedura.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è

comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio dei Probiviri:

- a) il Collegio dei Probiviri decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

11.4. Gli associati receduti ed esclusi e gli eredi dell'associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 12)

12.1. il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede della costituzione stessa.

Articolo 13) Entrate

13.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il versamento della quota annuale;
- b) il versamento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Articolo 14) Quota iniziale e quota annuale

14.1. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

14.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale") e la cui determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo.

14.3. La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione de godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La

morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

Articolo 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

16.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; nè, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17) Incremento del patrimonio

17.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 18) Salvaguardia del patrimonio

18.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Divieto di distribuzione

19.1. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 21) Organi

21.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli associati (d'ora innanzi, l'"assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"), ove nominato;
- e) il Tesoriere, ove nominato;
- f) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
- h) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- i) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

21.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 22) Principi generali

22.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

22.2. Ogni associato ha diritto di intervenire in assemblea.

22.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

22.4. L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23) Competenze dell'assemblea

23.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e quando occorra per la nomina delle cariche sociali.

23.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, tranne il primo pure nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- e) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- f) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 24) Convocazione dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

24.2. L'assemblea si svolge di regola presso la sede dell'Ente.

24.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata a mano, lettera raccomandata A.R. e/o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di residenza o di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, agli indirizzi di residenza o di posta elettronica da essi dichiarati nell'atto della loro nomina o successivamente.

24.4. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Articolo 25) Presidenza dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od

impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

25.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo avere svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26) Deliberazioni dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

26.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

26.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati.

26.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

26.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, Membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

26.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

26.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

26.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

26.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di 20 (venti) Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di previgenza, di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'Adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio delle presenze deve essere allegato al verbale della adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della associazione nei quali gli

interventuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 27) Competenze del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

27.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) promuovere ed attuare l'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
- b) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci che giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;
- c) nominare, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- d) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- e) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- g) deliberare in ordine alla ammissione di nuovi Associati;
- h) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- i) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

27.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

27.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, può ad esso delegare parte dei suoi poteri.

Articolo 28) Composizione del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere ove nominati.

28.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 29) Gratuità dell'incarico

29.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30) Durata della carica

30.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al

terzo esercizio di durata della carica.

30.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

30.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

30.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31) Convocazione del Consiglio Direttivo

31.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

31.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

31.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

31.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 32) Deliberazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

32.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

32.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

32.4. Per le deliberazioni relative al compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

32.5. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

32.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio delle presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario dell'assemblea di verbalizzare e di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 33) Responsabilità dei Consiglieri

33.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Sezione III - Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Articolo 34) Presidenza e Vicepresidenza

34.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione dove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

34.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

34.3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

34.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

34.5. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, ove nominato. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

34.6. Il Tesoriere, ove nominato:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 35) Composizione dell'Organo di Controllo

35.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

35.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

35.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

35.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

36.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 36) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

36.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti ai natura patrimoniale che ne

compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi da Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 37) Durata in carica dell'Organo di Controllo

37.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

37.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 38) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

38.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

38.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

38.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

38.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

38.7. Il Consiglio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

38.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

38.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

38.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

38.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio delle presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti post all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 39) Esercizio della funzione di Revisione Legale

39.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

40.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 41) Esercizi associativi

41.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 42) Bilancio di Esercizio

42.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 43) Bilancio sociale

43.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

In particolare il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dovrà essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 44) Scritture contabili

44.1. L'associazione tiene le scritture contabili prescritte nella normativa applicabile.

Articolo 45) Libri dell'Associazione

45.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;

- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.

45.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

45.3. Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

45.4. Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

45.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 46) Devoluzione del patrimonio

46.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che portano avanti identiche o analoghe attività di interesse generale, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

Articolo 47) -Collegio dei Revisori e dei Probiviri

47.1. Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da numero 3 (tre) membri da scegliersi fra gli associati.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione;
- esprime all'assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- decide sulle controversie di cui al successivo art. 47.2.-.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.

47.2. Qualunque controversia insorga tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

47.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera

Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

47.3. L'arbitrato si svolge nel Comune ove l'Associazione ha sede.

47.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 48) Disposizioni finali

48.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Meoni Mirko - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)